

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 1981

Presidenza del Presidente GUALTIERI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare » (1128)

« Istituzione dell'Ente per le ricerche energetiche (ERE) e abrogazioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) » (1139), d'iniziativa dei senatori Spano ed altri

(Seguito della discussione congiunta; approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1128 e stralcio dell'articolo 5, ultimo comma; assorbimento del disegno di legge n. 1139) (1)

PRESIDENTE . . . pag. 198, 199, 200 e *passim* 204, 205, 210  
de' COCCI (DC), relatore alla Commissione 203  
MIANA (PCI) . . . . . 202, 208

(1) Le disposizioni stralciate formano il disegno di legge n. 1128-bis, con il seguente titolo: « Norme sulla sicurezza nucleare ».

NOVELLINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	pag. 199
	203, 204, 207
PETRONIO (PSI)	. . . . . 206, 207
PISTOLESE (MSI-DN)	. . . . . 202, 203, 208, 209
POLLIDORO (PCI)	. . . . . 206, 207
ROMANÒ (Sin. Ind.)	. . . . . 207, 208
ROSSI (DC)	. . . . . 207
VETTORI (DC)	. . . . . 198, 205, 206, 209, 210

*I lavori hanno inizio alle ore 16,45.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare » (1128)

« Istituzione dell'Ente per le ricerche energetiche (ERE) e abrogazione della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) » (1139), d'iniziativa dei senatori Spano ed altri

(Seguito della discussione congiunta; approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1128 e stralcio dell'articolo 5, ultimo comma; assorbimento del disegno di legge n. 1139) (1)

10<sup>a</sup> COMMISSIONE21<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (5 agosto 1981)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare » e « Istituzione dell'Ente per le ricerche energetiche (ERE) e abrogazione della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) », d'iniziativa dei senatori Spano ed altri.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 30 luglio scorso.

Il relatore, senatore de' Cocci, ha avvertito la Presidenza che arriverà leggermente in ritardo per un impegno improrogabile. Prego, quindi, il senatore Vettori di sostituire momentaneamente il relatore nelle sue funzioni.

**V E T T O R I .** Ricordo agli onorevoli senatori che nel corso della precedente seduta si è svolta una discussione sul testo modificato del disegno di legge n. 1128 presentato dalla Sottocommissione dopo un accurato lavoro, e si sono manifestate alcune divergenze di opinione su determinate formulazioni di detto testo.

La Sottocommissione si è riunita nuovamente in questi giorni, in particolare questa mattina, per trovare dei punti di incontro. A parte lo stralcio dell'articolo 5, che la Sottocommissione intende proporre, tali punti si possono sostanzialmente riassumere in una modestissima modifica letterale all'articolo 8, nella soppressione della nuova lettera *m*) che la Sottocommissione aveva proposto di inserire tra la lettera *l*) e la lettera *m*) dell'articolo 5 e in un accordo circa la presentazione di un ordine del giorno unitario che dovrebbe permettere di inserire le intenzioni, le proposizioni e le volontà politiche della Commissione nei confronti del futuro trattamento del personale della ricerca, a cominciare dal CNEN, il quale ultimo è oggetto di una miniriforma e si chiamerà ENEA.

Ritengo pertanto che ora sia possibile passare all'esame e alla votazione del disegno

di legge n. 1128 nel testo modificato presentato dalla Sottocommissione, nel quale si può considerare assorbito il disegno di legge n. 1139.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Vettori, e poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Petronio ed altri:

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge di modifica ed integrazione alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240,

premessi che:

la politica scientifica e tecnologica assume un ruolo centrale nel governo delle trasformazioni economiche e sociali del Paese;

l'innovazione tecnologica è elemento indispensabile per mantenere i necessari margini di competitività ai settori produttivi e per vincere le sfide poste dal problema energetico, dall'esaurimento delle risorse primarie, dai problemi dell'ambiente, della salute e della mutata domanda dei consumi sociali;

considerato che:

la disciplina del rapporto di lavoro per il personale del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) è questione improcrastinabile in relazione al ruolo dell'ente,

impegna il Governo:

1) a procedere alla revisione, in tempi brevi, della normativa del personale addetto alla ricerca pubblica extrauniversitaria in analogia alla soluzione adottata per l'ENEA, avuto riguardo allo specifico settore produttivo a sostegno del quale operano gli enti di ricerca;

2) a operare affinché, nella contrattazione prevista dall'articolo 8 della legge di

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (5 agosto 1981)

riforma dell'ENEA, l'ente e le organizzazioni dei lavoratori pervengano a risultati in armonia con i principi che dovranno regolare tutto il comparto degli enti preposti alla ricerca scientifica ed alla promozione tecnologica.

(0/1128/1/10)

PETRONIO, MIANA, VETTORI, FORMA, POLLIDORO, ROMANÒ

**NOVELLINI**, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo accoglie senz'altro questo ordine del giorno, anche perchè sembra che riporti le considerazioni, molto puntuali, che erano state fatte da tutti i Gruppi nelle riunioni della Sottocommissione e che il Governo aveva condiviso.

**PRESDENTE**. Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Petronio ed altri, accolto dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1128. Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo proposto dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, modificata dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, assume la denominazione di « Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) », ed è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

In tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento alle parole « Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) » sono sostituite le parole « Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) ».

Ai fini della presente legge si intendono per energie alternative quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi.

**È approvato.**

#### Art. 2.

L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'ENEA, nel quadro della politica energetica nazionale, ha il compito di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dell'industria nazionale nel rispetto della salute e dell'ambiente.

A tali fini l'ENEA:

1) effettua e promuove anche in collaborazione con gli altri enti interessati attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti alle tecnologie energetiche di sua competenza ed al risparmio energetico, nelle diverse fasi di produzione, trasporto, utilizzazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei relativi processi;

2) effettua, promuove e coordina studi, ricerche e sperimentazioni sulle conseguenze ambientali e sanitarie per gli addetti e le popolazioni derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle fonti di energia, nonché sulla sicurezza degli impianti per la produzione di energia, ivi compresa la sicurezza degli impianti nucleari e la protezione dalle radiazioni ionizzanti;

3) provvede al trasferimento agli operatori industriali delle conoscenze acquisite e dei risultati della ricerca e cura in collaborazione con essi la progettazione e la realizzazione di prototipi di componenti e di impianti;

4) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale con gli enti internazionali ed esteri che operano nel settore di sua competenza nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

5) detta le prescrizioni ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il con-

trollo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali; esercita il controllo sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

6) promuove e favorisce la preparazione di personale nel campo delle tecniche energetiche;

7) diffonde e divulga le conoscenze sui problemi dell'energia;

8) fornisce pareri e consulenze ed esecue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali sui problemi connessi con la produzione e l'utilizzo dell'energia. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) del presente articolo:

a) può stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali;

b) può affidare, sulla base di appositi contratti, ad università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici;

c) può stipulare con le industrie nazionali contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

d) può promuovere la costituzione di consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o di società ed imprese internazionali o straniere che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie energetiche di competenza dell'Ente, e partecipare ad essi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne dà notizia preventiva al Parlamento.

La quota di partecipazione in società aventi per fine la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione nei settori tecnologici di competenza dell'ENEA può essere di maggioranza.

Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (escluse comunque le attività riservate all'Enel dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni), la quota di partecipazione dell'ENEA deve essere di minoranza. In tal caso, le quote di partecipazione in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonchè da competenze ».

**È approvato.**

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Su proposta dell'ENEA il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE, nel rispetto delle direttive del medesimo e per l'approvazione, il programma quinquennale di attività con previsioni di finanziamento per l'intero periodo.

Tre mesi prima della scadenza del quinquennio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente, presenta al Parlamento il piano del successivo quinquennio.

Entro i tre mesi successivi all'approvazione del piano quinquennale da parte del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, insieme ad una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel quinquennio precedente, il disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'ente dei necessari mezzi finanziari nei limiti delle risorse considerate dal bilancio annuale e poliennale dello Stato. Nel mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in or-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (5 agosto 1981)

dine allo stato di realizzazione del programma.

Il programma è soggetto, occorrendo, a revisione con l'osservanza delle stesse modalità ».

**È approvato.**

#### Art. 4.

All'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo ed entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione ».

**È approvato.**

#### Art. 5.

All'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, sono apportate le modifiche seguenti:

nel primo comma, n. 2), la parola « nucleare » è sostituita dalla seguente: « energetica »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione:

*a*) delibera i regolamenti interni all'ente;

*b*) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attività dell'ente e le eventuali revisioni annuali;

*c*) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

*d*) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed uffici;

*e*) delibera sugli affari contemplati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2, terzo comma;

*f*) elegge i componenti della giunta esecutiva;

*g*) delibera in ordine ai regolamenti ed ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

*h*) delibera in materia di assunzioni del personale e del suo inquadramento e in materia di nomina dei dirigenti, nonché sul conferimento di incarichi e contratti di consulenza;

*i*) delibera in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, o al presidente, in materia di contratti di assunzione del personale nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio circa l'entità delle assunzioni stesse ripartite per categoria, nonché in materia di organizzazione operativa dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal consiglio;

*l*) delibera, con le occorrenti limitazioni e con l'esclusione delle materie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2, in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, al presidente, al direttore generale, o ai direttori di unità operativa, circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

*m*) delibera con le occorrenti limitazioni di spesa in ordine ad eventuali deleghe al presidente circa l'affidamento di particolari compiti di studio e di ricerca di carattere tecnico, scientifico, economico o giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni »;

il settimo, l'ottavo e il nono comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione, nei limiti della presente legge, ha tutti i poteri di gestione e la responsabilità dell'ente in coerenza coi fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Le delibere di cui alla lettera *b*) del precedente quarto comma, relative ai programmi pluriennali di attività dell'ente ed alle eventuali revisioni annuali, vengono trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le sottopone al CIPE per la delibera di cui al precedente articolo 3.

Sono sottoposte per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le delibere di cui alle lettere *c*) e *g*) del precedente quarto comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui alle lettere *c*) e *g*) del precedente quarto comma, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive.

Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti compreso il presidente o chi ne fa le veci »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il presidente e il consiglio di amministrazione assicurano la totale indipendenza e autonomia della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, cui sono affidati i compiti di cui al punto 4) dell'articolo 2 della presente legge. A tal uopo il consiglio di amministrazione impartisce direttamente al direttore di detta direzione centrale le necessarie istruzioni e ne verifica l'attuazione anche a mezzo di un consigliere a ciò delegato dal presidente ».

**M I A N A .** Se mi consente, signor Presidente, desidero intervenire brevemente sull'articolo 5.

Il Gruppo comunista aveva presentato un emendamento a tale articolo, che, dopo il confronto e la discussione che vi è stata in Sottocommissione, è stato ritirato; ma ciò

è avvenuto anche in conseguenza di una dichiarazione fatta in quella sede dal sottosegretario, senatore Novellini: dichiarazione che l'onorevole Sottosegretario si è detto disposto a ribadire anche in questa sede. Il mio Gruppo, quindi, non insiste sull'emendamento; però vorremmo che risultassero a verbale le dichiarazioni fatte dal senatore Novellini in sede di Sottocommissione.

**P I S T O L E S E .** Signor Presidente, desidero brevemente segnalare quella che a me sembra una grossa irregolarità sul piano giuridico, cioè che le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza. Questo non avviene in nessun altro ordinamento e non mi sembra che un ente pubblico possa deliberare senza essere sottoposto agli organi di vigilanza. Tutte le delibere degli enti pubblici vanno sottoposte a determinati controlli. In questo articolo, invece, si fa un'affermazione di principio veramente tassativa e poi, nei commi successivi, si fa una qualche eccezione quando si parla di bilanci o di programmi pluriennali.

Nel segnalare, quindi, quella che a me pare una violazione fondamentale di principi di diritto amministrativo, dichiaro che voterò contro l'articolo 5 per questa specifica ragione.

**P R E S I D E N T E .** Mi permetto di far rilevare al senatore Pistolese che alla fine dell'articolo 5 è espressamente previsto che le delibere relative ai bilanci siano soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del tesoro.

**P I S T O L E S E .** Sì, si tratta semplicemente di due eccezioni; l'ho già detto.

Mi consenta, signor Presidente, di fare una brevissima aggiunta. Mi domando se, quando in Commissione vengono apportati determinati emendamenti ai testi unificati, questi vanno mai all'esame degli uffici legislativi dei Ministeri competenti. Chiedo questo perchè, se ciò avvenisse, certamente non si verificerebbero tante imprecisioni sul piano giuridico.

**P R E S I D E N T E .** La formulazione adottata in questo testo è stata ripresa dalla legge attualmente in vigore, e devo dire che neppure in questa sede esiste una previsione completa delle approvazioni delle delibere da parte delle autorità di vigilanza.

**d e ' C O C C I , relatore alla Commissione.** Quello che ha testè detto il Presidente è esatto. Del resto il provvedimento in discussione non è abrogativo dell'intero sistema, ma si limita ad innovare alcune norme dello stesso. Dal combinato disposto degli articoli che ci accingiamo ad approvare e di quanto rimane in vita della legge attualmente in vigore risulta una normativa che è perfettamente in linea con quanto avviene per la maggior parte degli enti sottoposti alla vigilanza e al controllo. Pertanto, per le parti che non vengono modificate, rimane in vita la legge attualmente in vigore e, per quanto non previsto dai due provvedimenti, rimangono in vita i principi di carattere generale.

**N O V E L L I N I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Ringrazio il senatore Miana per avermi offerto l'opportunità di dare alcuni chiarimenti. E comincio con il dare atto a lui, al suo Gruppo, così come a tutti gli altri Gruppi, della sensibilità dimostrata nel corso del lavoro di preparazione del testo in discussione e, in particolare, in relazione a questo punto, che era uno dei più travagliati ma che siamo riusciti a concludere.

Il problema era se, con una specifica disposizione, si dovesse prevedere la possibilità di affidare particolari incarichi a membri del consiglio di amministrazione. Il Governo, dopo un approfondito studio della materia, si è convinto — e mi fa piacere che questa sia diventata la convinzione di tutta la Commissione — che l'attribuzione per legge di incarichi specifici a singoli consiglieri di amministrazione cambierebbe la natura e le funzioni degli organi direttivi dell'ente stesso, in quanto il consiglio di amministrazione del CNEN, e quindi del-

l'ENEA, è un organo che opera collegialmente. Il CNEN è altresì dotato di una giunta esecutiva cui possono essere delegate dal consiglio di amministrazione funzioni specifiche. Vi sarebbe, quindi, una contraddizione con il disposto di cui si è parlato.

Purtuttavia è possibile — e questa è una affermazione che il Governo intende fare formalmente — utilizzare le competenze dei singoli consiglieri di amministrazione. Il testo del provvedimento elaborato dalla Sottocommissione e che è in discussione, all'articolo 2, lettera d), prevede che l'ENEA possa promuovere la costituzione e partecipazione « a consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o a società ed imprese internazionali o straniere che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie energetiche di competenza dell'ente ». Così recita testualmente la lettera d) del citato articolo.

Ora, la responsabilità di società che il CNEN andrà a costituire sulla base del disposto citato potrà essere affidata a membri del consiglio di amministrazione dell'ente dotati delle necessarie competenze.

Metodologie e criteri per regolare la materia sono stati elaborati dall'ente stesso.

Inoltre, nel quadro della legge attualmente in vigore è anche possibile valorizzare le risorse professionali esistenti all'interno del consiglio di amministrazione. Infatti, l'articolo 9 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recita: « Su proposta del presidente del CNEN, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può istituire, con proprio decreto, commissioni consultive in relazione a particolari problemi dell'ente e per tempo limitato ».

Anche in questo contesto, quindi, può essere utilizzata la competenza dei singoli consiglieri di amministrazione.

**P I S T O L E S E .** Credo, signor Presidente, che inserire nel disegno di legge la possibilità di affidare particolari incarichi ai membri del consiglio di amministrazione sia perfettamente inutile perchè, in linea generale, un consiglio di amministrazione può delegare in parte i propri poteri: la delega,

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (5 agosto 1981)

cioè, non può mai interessare globalmente tutti i poteri.

**PRESIDENTE.** Tale proposta, comunque, non è stata inserita nel testo in discussione.

**PISTOLESE.** Volevo dire che c'è un principio generale per cui la delega è sempre implicita, purchè sia limitata e circoscritta ad alcuni casi particolari.

**PRESIDENTE.** La sua precisazione avrà come risultato quello di essere messa a verbale perchè — ripeto — nel testo non stiamo inserendo alcuna modifica in proposito.

**PISTOLESE.** Volevo solo ampliare questo concetto.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione. La Sottocommissione ha formalizzato la proposta di stralcio dell'ultimo comma dell'articolo 5 relativo al problema della sicurezza.

Qualora tale proposta venga approvata, la parte stralciata formerà un disegno di legge a sè stante che inizierà un suo percorso autonomo che porteremo avanti al più presto, alla ripresa dei nostri lavori.

**NOVELLINI**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sempre in risposta al senatore Miana, che era intervenuto su questo argomento della sicurezza la volta precedente, in sede di discussione generale, vorrei fare una comunicazione che credo possa interessare l'intera Commissione: il Governo sta elaborando un provvedimento che sarà in grado di presentare a settembre alla ripresa dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il rappresentante del Governo per la comunicazione che ha testè fatto e che interessa l'intera Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di stralcio dell'ultimo comma dell'articolo 5.

**È approvata.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 6.

L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Il presidente del collegio dei revisori e i revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio dei revisori, o uno dei componenti delegato dallo stesso presidente, può assistere alle riunioni della giunta esecutiva.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale ».

**È approvato.**

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effett-



tuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonché i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Le delibere di cui al precedente comma sono soggette all'approvazione di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 ».

**È approvato.**

#### Art. 8.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina vigente sulla base della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Con il rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria.

I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

V E T T O R I . Avevo intenzione di inserire le dichiarazioni del Gruppo che rappresento sull'articolo 8 in una dichiarazione

di voto di carattere globale, ma per l'economia dei lavori ritengo opportuno anticiparle in questa sede poichè questo articolo ha costituito uno dei punti sui quali si è svolta un'approfondita discussione che ha portato al testo così stringato che stiamo esaminando; esso però è integrato dall'ordine del giorno che è stato messo in votazione ed approvato all'unanimità all'inizio della seduta.

A noi preme chiarire che uno dei punti qualificanti di questa cosiddetta riforma del CNEN, che verrà a chiamarsi ENEA, è il tipo di rapporto di lavoro del personale dipendente, costituito per tre quarti di ricercatori per i quali in questo momento lo svincolo dal parastato è uno dei punti qualificanti della riforma. È stata una delle mancate risposte del CNEN agli indirizzi dati all'ente già una ventina di anni fa, anche se l'ultima legge di ristrutturazione è del 1971, in quanto mancava una certa « carica professionale », per così dire mancava una certezza.

A noi preme che il concetto di ricerca in senso lato venga finalmente codificato. Già alla Camera dei deputati sono stati presentati alcuni disegni di legge che dovranno essere discussi, i quali si occupano, più che altro, dello *status* giuridico dei vari ricercatori pubblici.

La ricerca viene fatta quasi dappertutto anche a livello privato e ritengo che, in modo particolare, la ricerca attuale e la promozione tecnologica siano aspetti che si sviluppano parallelamente alla produzione industriale, specificatamente in casi come quello del CNEN che non è un costruttore di centrali ma un ricercatore e, eventualmente, un progettista parziale.

Riteniamo quindi che si debba avere un contratto di lavoro di natura privatistica temperato da una presenza degli organi statali in veste di osservatori del contratto perchè questo ente vive soltanto di fondi di dotazione forniti dallo Stato.

Noi riteniamo che debba esistere un'omogeneità, che è quella che intendiamo quasi imporre con l'ordine del giorno approvato all'inizio della seduta odierna.

All'interno di questa omogeneità individuiamo due fasi: una di fondo che deve chiarire i caratteri della ricerca e lo *status* dei ricercatori e una, intermedia, che consista nel raggiungere immediatamente, nel momento in cui questo provvedimento dovesse essere approvato dall'altro ramo del Parlamento nella stesura da noi proposta, l'autonomia e la libertà di trattativa per conseguire subito l'obiettivo della certezza e della soddisfazione dei ricercatori, oggi certamente demotivati rispetto al trattamento e alle retribuzioni, specialmente in termini comparativi con persone di pari levatura con le quali lavorano quotidianamente.

Noi riteniamo che una omogeneità temporanea possa verificarsi anche in vista della codificazione della ricerca e dello *status* di ricercatore senza che il perfezionamento *de iure condendo* rallenti la definizione del trattamento del personale degli enti.

POLLIDORO. Desidero dire che, per quanto riguarda l'articolo 8, la Sottocommissione ha svolto un lavoro che ha consentito di raggiungere un risultato che certamente avvicina le posizioni e migliora il testo iniziale. Noi, quindi, apprezziamo il lavoro compiuto ed il risultato ottenuto; tuttavia, avremmo preferito che su questo punto venisse accettato il nostro emendamento che, a mio giudizio, era più completo, anche per le ragioni esposte dal senatore Vettori.

Si tratta, infatti, di personale altamente qualificato, per il quale consideriamo ormai necessario lo sganciamento dal parastato, per garantire non solo la permanenza di quello già presente nel CNEN ma anche la possibilità di un incremento in quanto, nel campo della ricerca scientifica e della programmazione tecnologica, il nostro Paese deve superare quel *gap* che ancora esiste e che tutti denunciavamo.

A noi interessava introdurre, nel disegno di legge, come avevamo proposto nel nostro emendamento, delle norme che tenessero conto dei nuovi criteri che si sarebbero nel futuro stabiliti per tutto il comparto degli enti preposti alla ricerca scientifica e alla programmazione tecnologica.

Ora, anche se le affermazioni dei criteri contenuti nel nostro emendamento sono state inserite nell'ordine del giorno che abbiamo approvato — e noi speriamo che il Governo si attenga a questa unanime decisione della nostra Commissione — tuttavia non possiamo votare a favore dell'articolo 8; annuncio, pertanto, l'astensione del mio Gruppo.

PETRONIO. Intervengo brevemente sull'articolo 8, e ne approfitto per fare anche una dichiarazione di voto di carattere generale.

Anzitutto prendo atto della dichiarazione del Governo relativamente alla questione della delega; sulla questione mi ero precedentemente soffermato ma sono stato chiaramente frainteso. Assieme ai colleghi, non più tardi di ieri sera, ho discusso in maniera approfondita e anche vivace sulla richiesta di tornare al testo iniziale.

Intendevo quindi semplicemente sollecitare il Governo a fare la dichiarazione che poi ha fatto per tranquillizzare la Commissione circa la sua volontà di procedere all'utilizzazione reale dei singoli consiglieri di amministrazione, fermo restando ciò che è stato ora ribadito e su cui ci eravamo già ripetutamente espressi: cioè che è già possibile utilizzare in qualunque momento i membri del consiglio di amministrazione dando loro degli incarichi specifici.

Per quanto riguarda l'articolo 8, debbo dire che esso rappresenta un po' l'architrave del provvedimento che la Commissione sta per approvare.

Volendo infatti noi qualificare l'ENEA sul piano della ricerca e della sperimentazione, il personale, evidentemente, ha un ruolo importantissimo. Proprio per questo motivo la Sottocommissione ha dedicato all'articolo 8 molta parte del suo lavoro, e mi pare che quello concordato rappresenti il testo migliore possibile che la stessa potesse riuscire a formulare. È un testo che, indubbiamente, consente, come ancor più chiaramente è illustrato nell'ordine del giorno che abbiamo votato all'inizio, non soltanto di creare le premesse per avere personale altamente qualificato, ma soprattutto di averlo quasi come punto di riferimento attorno al quale far

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (5 agosto 1981)

ruotare il discorso che bisognerà fare in ordine agli enti di ricerca nei mesi che verranno.

Infine, voglio qui rimarcare un'altra necessità, espressa in un emendamento da me presentato e riguardante circa 300 addetti, quasi tutti laureati, assunti a tempo determinato per quattro o cinque anni, per alcuni dei quali il periodo di utilizzazione sta per scadere. Va evidenziato che si tratta di personale particolarmente qualificato ed impegnato nella stragrande maggioranza nei programmi nucleari, in direzione del quale io ritengo che la nostra Commissione debba esprimersi in termini di grande chiarezza.

Certamente è all'interno della trattativa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, come è previsto dalla legge, che tale questione potrà essere risolta; tuttavia mi pare doveroso in questa fase insistere perchè l'emendamento venga valutato nella sua giusta dimensione, che è quella di utilizzare al meglio questo personale qualificato dandogli, per quanto attiene la stabilità dal lavoro, il massimo di tranquillità sin da questo momento, attraverso una formula che preveda un concorso speciale e automatico, oppure altre formule che la Commissione opportunamente vorrà suggerire.

R O S S I . Invitiamo il senatore Petronio a ritirare l'emendamento e a presentare invece un ordine del giorno.

P E T R O N I O . Convengo su tale opportunità. Ritiro pertanto l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Petronio:

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge di modifica ed integrazione alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240,

impegna il Governo ad operare perchè sia risolto il problema del mantenimento in servizio, con contratto a tempo indeterminato, del personale assunto con contrat-

to a tempo determinato sulla base dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

(0/1128/2/10)

P O L L I D O R O . Il nostro Gruppo si associa a questo ordine del giorno, tenuto conto del fatto che, come è stato proposto, alla luce dell'articolo 8 nel testo che stiamo per approvare, nel corso delle previste trattative sindacali si regolamenterà la posizione del personale « precario ». La Sottocommissione ha preso in esame il problema, e ha giustamente ritenuto che il testo sottoposto ora all'approvazione della Commissione consenta ampio spazio all'autonomia sindacale per la trattativa relativa al passaggio in ruolo di tale personale.

N O V E L L I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

R O M A N Ò . È vero che l'articolo 8, nella formulazione sottoposta ora al nostro esame, lascia ampio spazio alla trattativa: la formulazione, infatti, deriva proprio dal fatto che non si è raggiunto un accordo circa le indicazioni che il provvedimento avrebbe dovuto contenere per la trattativa stessa. In tal modo, pertanto, l'articolo 8 rinvia la soluzione di un problema di cui abbiamo abbastanza chiari i termini, ma che oggi non possiamo risolvere. Mi pare che la presenza degli osservatori governativi alla trattativa sia stata suggerita proprio da questa situazione di fatto.

N O V E L L I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Aggiungo che l'attuale personale del CNEN è altamente qualificato e opera in un settore che il Governo considera strategico. È evidente che il testo dell'articolo 8 e i due ordine del giorno chiedono l'impegno non formale, ma sostanziale, del Governo, per dare una soluzione all'intera questione del settore dell'energia e, in particolare, dell'ENEA, anche in base a considerazioni di natura politica.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (5 agosto 1981)

**PRESIDENTE.** Ritengo di parlare a nome dell'intera Commissione nel chiedere al Sottosegretario di informarci del corso delle trattative e della soluzione che verrà data al problema del personale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

#### Art. 9.

Il personale dell'ENEA può essere, col suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali e comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, o altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali, che ne facciano richiesta.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

**MIANA.** Desidero fare una brevissima dichiarazione di voto. Nel riconfermare la validità di quanto il collega Pollidoro ed io abbiamo affermato nel corso della precedente seduta, sottolineo l'importanza del lavoro svolto dalla Sottocommissione. Ci auguriamo che il provvedimento trovi un rapido sbocco positivo e che si possa presto proseguire la nostra opera per l'esame del progetto preannunciato dal Governo, per completare la riforma del CNEN e consentire finalmente il decollo non soltanto del programma delle centrali per la produzione di energia elettrica, ma anche di quello concernente gli impianti ad alto rischio. Ci auguriamo altresì che il provvedimento valga a far uscire l'ENEA dalla grave crisi che attraversa, che ha avuto ripercussioni non solo sul settore dell'energia, ma anche in quello della ricerca e della promozione tecnologica in genere. Speriamo quindi che anche l'altro ramo del Parlamento proceda al più presto alla sua approvazione e che il Ministro dell'industria — e tutto il Governo — si impegnino a favorire un avvio del

**nuovo ente nel quadro del riordinamento generale degli enti che operano nel settore.**

Dichiaro che il nostro Gruppo si asterrà sul provvedimento poichè, anche se risulta modificato positivamente rispetto al testo originario, a nostro parere non risponde compiutamente alle esigenze di una organica riforma del CNEN.

**ROMANÒ.** Annuncio che voterò a favore del provvedimento in esame, soprattutto per il fatto che si tratta di un disegno di legge che abbiamo atteso a lungo e sollecitato ogni volta che si trattava di approvare stanziamenti provvisori a favore del CNEN, ente essenziale per la nostra vita collettiva. Questa « miniriforma » ha i suoi limiti: tuttavia rappresenta ciò che oggi si può fare per rilanciare un centro di attività che costituisce pur sempre un patrimonio della nostra collettività. Dovranno seguire atti concreti per rendere effettive le prospettive indicate dal provvedimento; ma il Governo ha annunciato la prossima presentazione di un disegno di legge che completerà la portata di quello che stiamo per approvare.

Ricordo inoltre che il problema della sicurezza è fondamentale in questa materia: è indispensabile che si provveda con celerità ad affrontarlo, istituzionalizzando gli strumenti per la sua soluzione.

Con queste osservazioni, confermo il voto favorevole al provvedimento.

**PISTOLESE.** Mi spiace turbare la euforia con cui i colleghi vedono il sorgere di questo provvedimento. La riforma, pur necessaria, mi appare un pò affrettata, incompleta e in gran parte confusa. Vi è un contrasto tra il contenuto dell'articolo 1 e quello dell'articolo 8: mentre prima si tenta di escludere il richiamo nel parastato, poi vi si rientra, sia pure in via provvisoria, con le disposizioni di cui all'articolo 8. Si fa appello ai ricercatori di altri enti. So perfettamente che i dipendenti del CNEN hanno grandi capacità e meritano un adeguato trattamento, ma questo non deve certamente essere diverso da quello riservato ai ricercatori universitari o a quelli del CNR. Tutto il

settore della ricerca richiede una sistemazione.

Rilevo inoltre l'eccessiva libertà concessa ai consigli di amministrazione, senza alcun controllo. È, sì, un ente pubblico, quello che si regola, ma esso può fare ciò che vuole senza controlli e senza vigilanza. Forse la mia scarsa euforia dipende dal fatto che la mia parte politica non aspira a far parte di alcun consiglio di amministrazione. Avverto però che saremo vigili e faremo quanto ci sarà possibile per evitare che si verifichino irregolarità.

Un altro problema che ci rende perplessi è quello della sicurezza, in quanto si è creata confusione tra la sicurezza degli impianti, che spetta al CNEN di tutelare, e quella dei cittadini, ossia tra i controllori e i controllati.

Infine, la partecipazione, maggioritaria o minoritaria, in certe società e in certi enti, lascia intravedere la possibilità di un'attività di tipo privatistico per l'ente pubblico alla quale non siamo affatto favorevoli.

In base a queste considerazioni, pertanto, dichiaro che la mia parte politica si asterrà dal voto sul provvedimento in esame.

V E T T O R I . Prendo la parola anzitutto per ringraziare i colleghi ed il relatore per il lavoro svolto in sede di Sottocommissione, lavoro che non è stato certo lieve, e che ci porta ad una moderata ma sincera soddisfazione per questa ulteriore tappa raggiunta nei lavori parlamentari sul tema « energia » che — non sarà mai ripetuto abbastanza — è il problema determinante della economia industriale italiana.

Il lavoro della Sottocommissione ha portato a qualche rinuncia; ed io ringrazio coloro che hanno rinunciato a qualche « bandiera » o a qualche principio, permettendo così di giungere al testo che oggi andiamo ad approvare. Durante i lavori della Sottocommissione sono prevalsi il contenuto giuridico e la norma pratica, piuttosto che le sottili distinzioni di ordine politico.

Sono lontani da noi il trionfalismo e l'entusiasmo per la riforma che andiamo a varare, anche se la stessa è il necessario strumento per la realizzazione delle linee guida di un

programma 1980-84 del CNEN (ora ENEA), già finanziato per quasi tremila miliardi, almeno per quanto riguarda il Senato, e già consunto per un anno e mezzo.

Precisati, confermati, allargati i compiti del CNEN; confermati e dettagliati i poteri interni e gli organi; stralciata la materia « sicurezza » in quanto bisognosa di approfondimento; indicata la strada per il trattamento del personale, l'ente deve ora assumere sicurezza e certezza del proprio ruolo. Non deve rimanere incerto a preoccuparsi solo di cosa gli può capitare finanziariamente.

A questo obiettivo abbiamo teso tutti, con un atto in parte di fiducia nei confronti della dirigenza e, soprattutto, del patrimonio umano del CNEN, ma anche con l'impegno di una maggiore attenzione a questi enti di ricerca e promozione interamente finanziati dallo Stato, che sono collaterali a importanti settori dell'industria e della produzione italiana.

Nell'anticipare il voto favorevole della DC, intendiamo confermare le interpretazioni, le precisazioni e gli impegni sulla normativa in esame. In particolare, confermiamo che vediamo come un tutt'uno il problema, che ha bisogno di ricerca, di promozione, di sperimentazione e di studio. Lo vediamo come un tutt'uno non disgiungibile dal problema della sicurezza, che viene addirittura prima. A nostro avviso non vale la pena di cercare scorcioie in competenze o responsabilità altrui, specialmente se sono polverizzate.

Il CNEN, che non costruirà le centrali, dovrà ricondurre all'unità i temi della ricerca e della sicurezza. Inoltre il CNEN ha compiti precisi e non dovrà sovrapporli a quelli di altri enti e di altri ricercatori. Dovrà fare anche cultura scientifica, informazione legale e formazione aggiornata.

Con l'approvazione (almeno da parte di questo ramo del Parlamento) del programma quinquennale dell'Enel, con la definizione delle linee guida del CNEN, per altro quinquennio, con il piano energetico nazionale, finalmente si può affrontare il tema dell'energia. Noi ci auguriamo (e lo proponiamo) che tutte le forze politiche possano

orientare le componenti sociali per cercare di ridurre il ritardo che presenta il problema dell'energia nel nostro Paese. Saremo sinceri, leali e tenaci sostenitori del Governo, nella direzione in cui questo deve operare, per tentare di ridurre tale ritardo su un problema così vitale.

**PRESIDENTE.** Vorrei esprimere la mia soddisfazione per essere giunti all'approvazione di un provvedimento così importante, il cui esame non è stato affatto affrettato, come dimostrano il tempo e il numero di sedute che gli abbiamo dedicato, che risultano dai verbali; è, anzi, un provvedimento che giunge con notevole ritardo rispetto agli appuntamenti che ci eravamo prefissati.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno lavorato a questo provvedimento, in particolare i colleghi che hanno fatto parte della Sottocommissione. Devo dare atto della collaborazione che il Governo, tramite il Sottosegretario, già membro di questa Commissione, ha dato nell'ultima fase della elaborazione e in quella dell'approvazione di questo importante progetto.

È ovvio, però, che quando approviamo una legge così importante, dopo non intendiamo allontanarci totalmente né dall'ente né dal-

la legge stessa. Essendo noi anche organo di controllo e di vigilanza sulle leggi che approviamo, è chiaro che siamo pronti a tornare sulla legge non appena maturano problemi e si rendono necessarie modifiche.

In particolare il problema del personale — sul quale il Governo ci ha detto che ci terrà costantemente informati — e quello della sicurezza — che affronteremo in un disegno di legge a parte — ci daranno modo di seguire costantemente questa materia.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1128 nel suo complesso nel testo modificato, con l'intesa che, in conseguenza dello stralcio deliberato, l'ultimo comma dell'articolo 5 formerà un disegno di legge a sè stante con il seguente titolo: « Norme sulla sicurezza nucleare ».

**E approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 1139 resta assorbito.

*I lavori terminano alle ore 17.50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI